ORIGINALE

Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 8 - PNRR - GARE

DATA	**01/08/2025**
NUMERO	**3019**

OGGETTO: p/c DEL COMUNE DI SPINETOLI DETERMINA DI INDIZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE, MEDIANTE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI SITI IN VIA SCHIAVONI".
CIG: B7DC89FCAF

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- il Comune di Spinetoli è proprietario dell'impianto sportivo "Campi Schiavoni" sito in via Schiavoni, frazione Pagliare del Tronto;
- il contratto concessorio del servizio di gestione dell'impianto sportivo in parola è in scadenza e si rende necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente per garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, in quanto la soluzione della gestione diretta risulta impraticabile per carenza di personale necessario a garantire la custodia e la fruizione pubblica;
- con deliberazione consiliare n. 15 del 15/05/2025 esecutiva ai sensi di legge, il consiglio comunale di Spinetoli ha autorizzato l'indizione di apposita procedura evidenziale incaricando il Responsabile dell'Area Amministrativa ad adottare gli atti conseguenti;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 28/02/021, n. 38, *in specie*:
- il comma 2 che recita "*Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari*";
- il comma 3, secondo cui "*Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente*";

CONSIDERATO pertanto che per l'affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D.Lgs 36/2023 (nel prosieguo, anche Codice), come novellato dal D,Lgs 31/12/2024, n. 209, e relativi Allegati;

EVIDENZIATO che, per pacifica giurisprudenza e prassi, la gestione di impianti sportivi comunali assume i caratteri tipici di un servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 112 del D.lgs n. 267/2000, in quanto la

nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, da intendersi quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, in quanto perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato (cfr. *ex plurimis* Tar Lombardia – Brescia, sez. I, 13/06/025, n. 520; Tar Lombardia - Milano, sez. V, 04/01/024, n. 26; Tar Lazio – Roma, sez. II-bis, 27/03/023, n. 5246; Tar Lombardia - Milano, sez. I, 24/02/023, n. 485; TRGA Trento, 20/12/022, n. 211; Cons Stato, sez. V, 14/03/022, n. 1784; *idem* 18/08/2021, n. 5915; *idem* 28/01/021, n. 858; *idem* 02/05/013, n. 2385; ANAC delibera n. 1300 del 14/12/2016; parere AG 87/2015/ap del 02/12/2015):

VALUTATO che trattasi di servizio di interesse generale con rilevanza economica in quanto, tenuto conto dei costi e delle modalità di gestione, del bacino d'utenza e delle attività praticate, nonché delle tariffe applicate, la gestione deve ritenersi redditizia e remunerativa;

CONSIDERATO che, alla stregua di quanto affermato in giurisprudenza, l'affidamento dell'impianto in parola rientra nel paradigma della concessione di servizi in quanto trattasi di bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 c.c., destinato al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, vieppiù ché, in coerenza con quanto disposto dall'art. 177, il rischio operativo legato alla gestione del servizio è posto ad esclusivo carico del gestore;

DATO ATTO che in data 06/02/2025, il Comune di Spinetoli ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno la "Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria";

VISTA la determina a contrarre n. 322 del 31/07/2025 del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Spinetoli con la quale si è stabilito:

- di avviare una procedura selettiva per l'individuazione del concessionario del "Servizio di gestione dei campi sportivi siti in Via Schiavoni", dando atto che il valore globale stimato della concessione è pari a **€_200.000,00** (euro duecentomila/00), Iva esclusa;
- di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, comma 2, del medesimo decreto;
- durata: di dare atto che:
  - ai sensi dell'art. 178 del Codice, la durata della concessione è di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata);
  - tale durata è stata determinata in funzione del servizio richiesto al concessionario;
  - decorso il termine di durata della concessione, la struttura e le relative pertinenze ritorneranno nella disponibilità del Comune di Spinetoli, senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo e/o per eventuali migliorie e/o addizioni apportate;
- attività: che ai sensi dell'art 2, comma 2, lett. a), Allegato I.01, dare atto che l'attività da eseguire è identificata nella tabella che segue:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi di gestione di impianti sportivi	92610000-0	93.11	P

- rischio operativo: che ai sensi dell'art 177 del Codice, dare atto che il concessionario assume a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione del servizio in concessione;
- importo: di dare atto che:
  - ai sensi dell'art 179 del Codice, il valore della concessione è stato stimato in **€ 200.000,00** (euro duecentomila/00), al netto dell'Iva, come risulta dal PEF di massima (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) riportante il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto;
  - la stima suindicata è puramente indicativa, non impegna in alcun modo l'Ente concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il concessionario, che assume a proprio carico il rischio operativo;
- canone di concessione: che a fronte del tipo di servizio oggetto di concessione, porre a base di gara:
  - un canone concessorio annuo a favore del Comune pari a **€_500,00** (euro cinquecento/00), Iva esclusa, soggetto a rialzo;
- manodopera e CCNL: di dare atto che:
  - il costo stimato della manodopera per la durata della concessione ammonta ad **€_70.000,00** (euro settantamila/00), come desunto dal PEF;
  - ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
  - il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione, è il CCNL Id H077 "CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit", individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, sulla base dei codici CPV e ATECO suindicati;
- rischi interferenziali: di dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero in quanto la presente concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del concessionario non determinante interferenze ai sensi dell'art 25 del D.Lgs 81/2008 e non valutabile in termine di rischi specifici; pertanto non è necessario elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I);
- frazionamento: di dare atto che la concessione è costituita da un unico lotto poiché, secondo il RUP il servizio in affidamento costituisce un *unicum* che non può essere scomposto in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi senza compromettere l'efficacia complessiva delle prestazioni da attuare oltreché l'efficienza gestionale e l'equilibrio economico finanziario della concessione (*impossibilità oggettiva*);
- beni assegnati: che ai sensi dell'art. 182, comma 3, del Codice, dare atto che i beni assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento;

- di approvare i seguenti documenti di progetto:
  - Reazione illustrativa;
  - Capitolato Speciale di concessione;
  - Schema di contratto;
  - P.E.F.;
  - Criteri di valutazione OEPV;
  - Criteri di partecipazione;
  - Elenco personale attualmente impiegato;
  - Planimetrie;
- si è deciso, in forza della riferita Convenzione, di attribuire alla SA.AP l'espletamento della procedura di selezione;

PRESO ATTO delle seguenti scelte selettive, come specificate dalla suindicata determina a contrarre:

a) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "*Criteri di partecipazione*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
b) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento in concessione dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
c) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
d) ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 38/021, in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, dare preferenza ai soggetti ivi indicati;
e) ai sensi dell'art. 185, comma 5, stabilire che gli operatori economici debbano produrre in sede di offerta un piano economico-finanziario dando atto che l'adeguatezza e sostenibilità dello stesso verrà valutata dalla commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta economica;
f) riservarsi di sottoporre a verifica di congruità le offerte che in base ad elementi diversi da quelli indicati nel PEF, ivi inclusi i costi della manodopera, appaiano anormalmente basse;
g) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice ammettere il subappalto, fermo restando il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate;
h) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto; ciò in ragione delle specifiche caratteristiche della concessione e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di garantire l'unicità del servizio, nonché di rafforzare il controllo delle attività di esecuzione e più in generale dei luoghi di lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;
i) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario ai fini della formulazione dell'offerta;
l) per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
m) ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Codice, stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
l) ai sensi dell'Allegato I.3, comma 1, lett. a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
m) che l'aggiudicatario del contratto di concessione, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico, il personale già operante, alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di settore suindicato;
n) ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3, stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023;
o) ai sensi dell'art. 192 del Codice , dare atto che al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario

dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto;

PRESO ATTO che:

- il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: 00362890444202500001;
- il codice CIG è il seguente: B7DC89FCAF;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Michela Angelini, Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Spinetoli, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Alessia Pica in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- per effetto della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 250,00;
- ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 1.000,00;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
  - BDNCP:
  - profilo del committente del Comune: https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici:

EVIDENZIATO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica il Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte Il, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

CONSIDERATO che occorre approvare i sottoelencati documenti di gara:

- Allegato B: Disciplinare di gara;
- Allegato B2: Offerta tecnica;
- Allegato C: Domanda di partecipazione;
- Allegato D: DGUE;
- Allegato E: Offerta economica;

DATO ATTO che la concessione è finanziata con fondi del Bilancio Comunale, trattandosi di concessione fredda;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale

sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1) **DI ESEGUIRE**, p/c del Comune di Spinetoli, ed in qualità di Stazione Appaltante ausiliaria, giusta Convenzione del 06/02/2025 una procedura telematica aperta per l'affidamento del "Servizio di gestione dei campi sportivi siti in Via Schiavoni", **DANDO ATTO** che il valore globale stimato della concessione è pari a €_200.000,00 (euro duecentomila/00), Iva esclusa;

2) di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, comma 2, del medesimo decreto;

3) **DI STABILIRE** che l'affidamento avverrà mediante gara telematica, tramite la Piattaforma Telematica GTSUAM raggiungibile all'indirizzo https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp secondo le regole tecniche della stessa e la ulteriore disciplina indicata nel disciplinare di gara;

4) **DI STABILIRE, altresì,** che la procedura viene avviata sulla base delle scelte discrezionali e degli elaborati di progetto richiamati in narrativa;

5) **DI STABILIRE** che la procedura viene avviata, altresì, sulla base dei seguenti atti indittivi, che con il presente atto vengono formalmente approvati e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ma non vengono pubblicati contenendo informazioni al momento riservate:
    - Allegato B: Disciplinare di gara;
    - Allegato B2: Scheda offerta tecnica;
    - Allegato C: Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
    - Allegato D: DGUE;
    - Allegato E: Schema offerta economica;

6) **DI DARE ATTO** che ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il seguente codice CIG: B7DC89FCAF;

7) **DI PRENDERE E DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato è la Dott.ssa Michela Angelini, Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Spinetoli;

8) **DI NOMINARE**, quale Responsabile Unico del Progetto della fase di affidamento (RUP-FA) il Dott. Maurizio Conoscenti, Dirigente del Settore 8 PNRR-GARE del Comune di Ascoli Piceno;

9) **DI PRENDERE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 1.250,00, di cui € 1.000,00 per oneri di gestione ed € 250,00 per contributo ANAC;

10) **DI RINVIARE,** relativamente alla quota di incentivi da destinare al personale impiegato nello svolgimento della presente procedura, a successivo atto la prenotazione di impegno su apposito capitolo istituito nel bilancio di previsione 2025-2027;

11) **DI STABILIRE** che il RUP-FA svolgerà i propri compiti con il supporto del seguente personale, che è quindi contestualmente autorizzato al trattamento dei dati personali relativi alla suddetta fase di affidamento:

TEAM DI PROGETTO		**QUOTA INCENTIVO**	
FUNZIONI	**PERSONALE**	**24%**	**56%**
Coordinatore	Maurizio Conoscenti	100 %	
Collaboratori e figure di supporto amministrativo per la gestione gara	Roberta De Bois *Collaboratore principale*		30 %
	Silvia Silvestri *Collaboratore principale*		30 %
	Rocco Piscinnè *Collaboratore semplice*		20 %
	Laura Mancini *Collaboratore semplice*		20 %

12) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 45, comma 4 del Codice, come novellato dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D. Lgs 209/2024, il compenso incentivante è riconosciuto anche al personale dirigente;

13) **DI DARE ATTO** che sono state acquisite, nonché depositate agli atti di gara, le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, inerenti l'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla presente procedura, da parte del RUP-FA e di tutti gli altri soggetti interessati alla stessa, secondo i modelli approvati con Decreto n.17 del 15 maggio 2018;

14) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è immediatamente esecutiva

Allegati non pubblicati:

- Allegato B: Disciplinare di gara;
- Allegato B2: Scheda offerta tecnica;
- Allegato C: Domanda di partecipazione;
- Allegato D: DGUE;
- Allegato E: Schema offerta economica;

Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
DE BOIS ROBERTA

Il Dirigente
Dott. Maurizio Conoscenti
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)